



disputata il 24.02.2013.

Lamentavano i ricorrenti l'imprecisa descrizione dei fatti riportati nel rapporto arbitrale e la manifesta sproporzione tra la sanzione irrogata e la condotta serbata dal signor Zatta.

All'udienza del 25/03/2013, udito il procuratore delle parti ed il ricorrente Zatta, i quali insistevano nella richiesta di riduzione della sanzione impugnata, la Commissione d'Appello Federale dopo ampia discussione, dopo aver altresì visionato il filmato prodotto dal tesserato Zatta Cristian e relativo ai primi tre set della gara, adottava la propria decisione, riservandosi il deposito delle motivazioni.

### **Motivi della decisione**

Con un primo motivo i ricorrenti lamentano l'imprecisa descrizione dei fatti riportati nel rapporto arbitrale allegato al referto di gara, laddove si riferisce che il tesserato Zatta avrebbe inveito per tutta la durata della gara avverso il 2° arbitro.

Affermano infatti i ricorrenti che solo nel quarto set, poco dopo il suo arrivo nel palazzetto ove si stava svolgendo l'incontro, il signor Zatta aveva a richiamare "vivacemente l'attenzione dei DDG sui reiterati falli di posizione della squadra ospite conseguenti alla sostituzione della palleggiatrice e dell'opposto" e non già inveiva nei confronti degli stessi con le frasi riportate del suddetto rapporto arbitrale.

Con il secondo motivo, nel merito, deduce l'opponente l'erroneità e l'eccessività della pena inflitta dal Giudice Unico Provinciale di Como chiedendone l'integrale riforma.

Rilevato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata e che a poco rilevi il momento in cui le espressioni ingiuriose sono state espresse, ritiene questa Corte che i due motivi, strettamente correlati, possono essere trattati congiuntamente, meritando il ricorso accoglimento.

Nel comunicato n. 17 il Giudice Unico afferma che il signor Zatti ha tenuto un comportamento *“gravemente offensivo, maleducato ed aggressivo”*.

Dall’esame del rapporto arbitrale, il quale gode di fede privilegiata, emerge sostanzialmente una condotta inquadrabile nella violazione sanzionabile a norma dell’art. n. 21.2.2 Regole di Gioco come condotta offensiva e non già una condotta aggressiva (attacco fisico o aggressivo o comportamento minaccioso) punibile ex art. 21.2.3, come ritenuto dal Giudice di Prime cure.

Afferma infatti l’arbitro che il signor Zatta *“ha inveito per tutta la durata della gara contro il 2° arbitro, urlandole insulti di ogni genere, senza tregua ed in modo aggressivo”*.

Nel proprio rapporto il Giudice di gara non dà pertanto conto di una condotta aggressiva perpetrata ai danni del 2° arbitro ma di una condotta offensiva – individuata con dovizia di particolari-, percepita dallo scrivente come continua, incessante ed verbalmente aggressiva.

Di talchè appare congrua la riduzione della sanzione della sospensione da ogni attività federale da sei mesi a giorni 45, da scontarsi dal 02.03.13 al 16 aprile compreso, fermo il resto.

Congrua appare invece la sanzione pecuniaria irrogata alla società A.S.D. PALLAVOLO OLGiate a norma dell’art. 55 n. 3 lett. B) del Reg. Giur. con riferimento al comportamento tenuto dal proprio tesserato.

\* \* \* \* \*

La Commissione d’Appello Federale, sezione distaccata Lombardia, definitivamente pronunciando:

- in accoglimento del ricorso applica al tesserato CRISTIANO ZATTA la sanzione della **sospensione da ogni attività federale per giorni 45, da scontarsi dal 02.03.13 al 16 aprile compreso**, fermo il resto.
- dispone la restituzione della tassa di impugnazione versata dalla società ricorrente;
- manda la segreteria di effettuare le comunicazioni di regolamento.

Così deciso in Milano, il 16.04.13.

Il Presidente

Avv. Silverio Vitali

Affisso all'albo il 17/04/2013

La Segretaria

Dott.ssa Nicoletta De Ambroggi